

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE

L'anno 2025, il giorno del mese di Gennaio, in Verrua Po, nella Sede Comunale, sita in Via Vittorio Veneto n.1 – Verrua Po (PV)

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale promuove la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa, sociale e di integrazione nell'ambito della comunità locale, intende concedere la palestra comunale e i locali annessi (spogliatoi, ecc);
- Che pertanto con Deliberazione della Giunta Comunale n. del, si è disposto di concedere in uso a titolo forfettario l'impianto sportivo in oggetto, approvando contestualmente lo schema di contratto di concessione dell'impianto medesimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA I SIGNORI:

- 1) Lazzari Pierangelo, nato a Pavia il 03/03/1960, (LZZPNG60C03G388E) in qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell' esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, di seguito denominato
- **Concedente** ;
- 2) A.S. Dilettantistica Centro Arti Marziali Pavia, con sede a Pavia in Via Treves, 2 c/o PalaRavizza, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Converso Lucrezia, nata a Pavia il 08/04/1983, residente a Lungavilla in Via Cavour, 9 (CNVLRZ83D48G388I) nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito denominato
- **Concessionario** ;

SI STIPULA E SI CONVIENE

ARTICOLO 1– OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione ad uso in orario extrascolastico della palestra comunale, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione alla stessa.

L'utilizzo degli impianti è da ritenersi in orario extra-scolastico, nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata dal 14/01/2024 al 30/06/2024

Al termine della scadenza il concessionario è tenuto a restituire le chiavi della palestra e del passo carraio

ARTICOLO 4 – UTENZE

Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento.

Il concessionario è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica.

ARTICOLO 5 – SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il concessionario dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive, ecc.) secondo il calendario di utilizzo predisposto. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi ed alla loro pulizia che verrà svolta alla conclusione degli

allenamenti.

È inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il concessionario si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon andamento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone.

Il concessionario consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento.

Relazionerà al competente ufficio Comunale nel caso si riscontrino violazioni di norme o disposizioni comunali.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, senza eccezione o riserva alcuna, è tenuto a:

- usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
- conservare, per tutta la durata della concessione, gli impianti e gli spazi adiacenti in perfetto stato di efficienza, pulizia e decoro;
- assumersi la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi (connessi all'attività organizzata), durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, derivanti dalla gestione dei beni in concessione;
- sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive;
- assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile;
- usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;
- concedere all'Amministrazione Comunale gli impianti, su semplice richiesta della stessa, per manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio, o svolte con la sua collaborazione, concordando preventivamente con la stessa la tipologia dell'intervento;
- permettere l'accesso di incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione;
- munirsi, a propria cura e spese, delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività collegate all'uso

- dell'impianto sportivo;
- rispettare quanto previsto dal proprio Statuto Societario e comunicare al concedente i componenti degli organi societari, ogni qual volta questi vengano rinnovati;

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della concessione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'affidatario stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

In particolare, il conduttore:

- si impegna ad osservare tutte le norme previste dalla L. 81/08, comprese la gestione delle emergenze;
- segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato.

L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il conduttore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o soci o volontari o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

ARTICOLO 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, da presentare prima della firma della presente Convenzione o di dichiarare di avvalersi della polizza della Federazione Nazionale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione.

ARTICOLO 8 – CANONE

Il concessionario corrisponderà, a titolo forfettario di canone d'uso,

all'Amministrazione Comunale, la somma di € 750,00 per il periodo di validità della convenzione, rateizzati in 6 rate mensili da € 125,00.

ARTICOLO 9 - INADEMPIENZA, DECADENZA, RISOLUZIONE

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di risoluzione:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- g) il mancato pagamento del canone di cui all'art.8, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata a/r o pec, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della concessione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia l'accordo scritto delle parti, il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o pec.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il concessionario è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In qualità di responsabile del trattamento l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 11 – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta ad IVA e pertanto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 131/1986.

ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Pavia.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verrua Po, li .../01/2025

Per il Comune di Verrua Po

Concedente

.....

**Per l' A.S. Dilettantistica
Centro Arti Marziali Pavia**

Concessionario

.....